
Deliberazione n. 1105 del 12/07/2010.
LR n. 13/2004 - Presa d'atto e richiesta di riesame dello schema di assestamento al bilancio di previsione 2010 del Consorzio di bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Preso atto dello schema di assestamento di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, adottato con decisione n. 780 del 16/06/2010 dell'Amministratore Straordinario del Consorzio di bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto, che mantenendo l'equilibrio di bilancio con l'utilizzazione dell'avanzo registrato al 31/12/2009 di € 103.287,80, ridetermina in € 7.613.979,68 il totale delle uscite e in € 7.510.691,88 il totale delle entrate, di richiedere il riesame del medesimo, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 13/2004 e dei relativi indirizzi applicativi adottati con la DGR n. 621/2004, per i seguenti motivi:

- l'importo di € 1.192.374,91, iscritto nel capitolo di entrata 2002 quale residuo, va ridotto delle voci inerenti le attività collegate alla l. 185/92 poiché, per effetto della DGR 2151 del 21/12/2009, non trovano più disponibilità nel bilancio regionale. Medesima operazione va effettuata nel capitolo di uscita 7002.

Deliberazione n. 1106 del 12/07/2010.
Adozione "Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento del PSR 2007/2013", recante disposizioni operative di dettaglio del manuale di AGEA OP.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare il "Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento del PSR 2007/2013", che, allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante;
- di disporre che l'istruttoria delle domande di pagamento dei bandi del PSR 2007/2013 si svolga secondo le regole contenute nel Manuale di AGEA OP e per quanto in esso non previsto secondo quanto contenuto nell'allegato;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca con proprio decreto di integrare ed implementare il presente manuale con modalità analoghe a quelle previste per il manuale delle domande di aiuto.

ALLEGATO

MANUALE DELLE PROCEDURE
E DEI CONTROLLI
DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Dall'Edizione 1.0 di AGEA OP



Premessa

Il seguente documento costituisce un manuale operativo finalizzato all'applicazione delle procedure relative alle domande di pagamento che AGEA, in qualità di Organismo Pagatore a norma dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, ha disciplinato nel MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI.

Tali procedure sono riportate nel presente documento, al fine di garantire la corretta esecuzione dei compiti che AGEA OP ha delegato (con il Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 18 settembre 2009) alla Regione Marche, sulla base di quanto stabilito all'art.6 del Reg. CE 1290/2005.

In conformità al Reg. (CE) 1975/2006, viene ripresa la distinzione tra Misure connesse alla superficie ed agli animali (Titolo I) e Misure connesse ad investimenti (Titolo II)

1. I termini e le attività con la ripartizione delle responsabilità procedurali.

Nel procedimento relativo alle domande di pagamento i soggetti coinvolti sono:

- a. il dirigente responsabile dell'autorizzazione con funzioni di ADG
- b. il responsabile regionale del procedimento con funzioni di coordinamento
- c. il responsabile provinciale dell'istruttoria con funzioni anche di revisore
- d. l'istruttore.

L'istruttoria della domanda di pagamento è effettuata da **due** istruttori che firmano la check list dei controlli amministrativi (controllo documentale, visita in situ - sopralluogo).

Al fine di garantire la separazione delle funzioni, i responsabili provinciali con funzione di revisore assegneranno le domande di pagamento ad un istruttore diverso da quello che ha curato l'istruttoria della domanda di aiuto.

Anche l'istruttoria della domanda di pagamento della misura "**Pacchetto giovani**" verrà istruita da **due** istruttori.

I controlli saranno effettuati dagli istruttori di una Struttura Decentrata diversa laddove ciò si renda necessario per garantire la separatezza delle funzioni.

La revisione della domanda di pagamento potrà essere effettuata dal funzionario che ha revisionato la domanda di aiuto.

Le responsabilità procedurali e le attività di competenza di ciascuno di tali soggetti vengono visualizzate nella sintesi grafica sotto riportata, con la scansione della durata di ciascuna fase.

2. Domanda di pagamento delle Misure connesse alla superficie ed agli animali – Titolo I del reg. CE 1975/2005

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle **«misure connesse alla superficie»**, e cioè le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata ed alle «misure connesse agli animali», e cioè le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sul numero di animali dichiarato. In particolare si applicano alle:

- misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, in particolare:



- o 211 - indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
- o 212 - indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (non montane);
- o 213 - indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;
- o 214 - pagamenti agroambientali;
- o 215 - pagamenti per il benessere degli animali;

- misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali, in particolare:

- o 221 - imboschimento di terreni agricoli, ad esclusione della componente ad investimento prevista nella misura;
- o 222 - primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;
- o 223 - imboschimento di superfici non agricole, ad esclusione della componente ad investimento prevista nella misura;
- o 224 - indennità Natura 2000;
- o 225 - pagamenti silvo-ambientali;

e riguardano inoltre le misure attuate nell'ambito dell'Asse Leader, qualora le operazioni corrispondano a una delle sopraelencate misure a superficie.

2.1. Presentazione della domanda di pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, indirizzate all'Organismo Pagatore, finalizzate ad ottenere il pagamento dell'aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg.(CE) 1975/2006 della Commissione.

Tali domande sono presentate secondo le disposizioni stabilite da AGEA nella circolare di campagna cui si rinvia.

2.2 Controlli sulla domanda di pagamento

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Per le domande a superficie la domanda di aiuto ha la finalità congiunta di domanda di pagamento, quindi per la relativa istruttoria si rinvia a quanto previsto dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione - Sezione procedure specifiche per asse e per misura: (DDS68/S10 del 25.2.2010).

Per le misure che implicano impegni pluriennali, la domanda di aiuto presentata nel primo anno come domanda di partecipazione al regime vale anche come domanda di pagamento, una volta che la domanda sia stata ammessa a finanziamento; negli anni successivi, il beneficiario presenta domande di pagamento al fine di confermare gli impegni assunti nella domanda di aiuto e ottenere il pagamento per l'anno in corso.

La domanda di pagamento degli anni successivi al primo può assumere anche altre forme, come, ad esempio, richiesta di ampliamento dell'impegno o trasformazione dell'impegno o cessione totale o parziale dell'azienda.

L'art. 86 del Reg (CE) 30.11.2009 n.1122/2009 ha abrogato il regolamento (CE) n. 796/2004 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010. Esso continua tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano anteriormente al 1° gennaio 2010. I riferimenti al regolamento (CE) n. 796/2004 si intendono

fatti al regolamento sopra indicato e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II in esso contenuta.

I controlli specifici per la misura vengono effettuati nel rispetto delle disposizioni attuative di misura. Ove possibile ed opportuno, tali controlli sono automatizzati sul SIAN.

Nell'ambito della verifica di ammissibilità, in assenza di procedure semplificate proposte da AGEA, la Regione Marche prima di procedere all'autorizzazione del pagamento:

- verifica il rispetto degli impegni e dei criteri di ammissibilità specifici definiti nel PSR Marche 2007/2013 e nei bandi.
- effettua l'eventuale risoluzione delle anomalie risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti nell'ambito del SIGC.

Controlli in loco di competenza della P.F. Controlli Relativi ai Fondi Comunitari e di AGEA OP (condizionalità)

Per completezza si riporta di seguito la parte del Manuale di AGEA-OP relativa ai Controlli in Loco di competenza della struttura regionale P.F. Controlli Relativi ai Fondi Comunitari e di AGEA OP (condizionalità), con l'aggiornamento delle norme cui fa riferimento.

I controlli in questione sono eseguiti, di norma, contemporaneamente agli altri controlli eventualmente contemplati dalla normativa comunitaria sulle sovvenzioni agricole.

Il campione riguarda almeno il 5% dei beneficiari, per ciascun piano e misura, che hanno assunto un impegno su una o più misure.

Solo le domande ammesse al finanziamento a seguito dei controlli amministrativi fanno parte della popolazione sulla quale si estrae il campione del 5%. Per le misure pluriennali, il cui impegno risulti superiore ai cinque anni, a partire dal sesto anno, la percentuale di controlli può essere ridotta al 2,5% dei beneficiari. In tal caso, queste aziende, a partire dal sesto anno, non fanno parte della popolazione sulla base della quale si estrae il campione del 5%.

La selezione del campione di controllo è effettuata da AGEA OP sulla base di:

- un'analisi dei rischi (75-80% del campione)
- un fattore casuale (25-20% del campione)

L'analisi dei rischi deve essere effettuata sulla base di quanto disposto all'art. 27 § 2 del Reg. (CE) n. 796/2004, secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II del Reg (CE) 30.11.2009 n.1122/2009. L'efficacia dei parametri utilizzati per l'analisi dei rischi negli anni precedenti è valutata su base annua.

La Regione effettua i controlli in loco presso le aziende inserite nel campione di controllo al fine di verificare i requisiti di ammissibilità specifici definiti dalla normativa comunitaria, nel Programma di sviluppo rurale e nei bandi regionali, ad eccezione dei controlli in loco di ammissibilità delle superfici e dei controlli di condizionalità (norme CGO e BCAA) che restano in capo ad AGEA OP.

Ai controlli in loco, si applicano i seguenti paragrafi dell'articolo 26 del Reg. (CE) n. 796/2004: secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II del Reg (CE) 30.11.2009 n.1122/2009

3. Qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto oppure in una regione o parte di essa, l'autorità competente procede a controlli in loco supplementari nell'anno in corso e aumenta la percentuale degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo.

4. Se è previsto che alcuni elementi del controllo in loco possano essere effettuati sulla base di un campione, quest'ultimo è tale da garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di selezione del campione. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

- § I motivi della selezione di ciascun agricoltore da sottoporre a controllo in loco sono registrati nel SIAN e resi disponibili ai Servizi della Commissione U.E. ed all'incaricato del controllo, prima dell'inizio del controllo stesso.

La procedura di selezione del campione consente di attivare le fasi di foto interpretazione delle superfici dichiarate, di visita in situ per la verifica delle superfici dubbie o negative e di controllo in loco delle domande selezionate. Durante i controlli in loco, vengono esaminate in contraddittorio con il beneficiario gli esiti delle attività di foto interpretazione e di visita in situ, nonché gli ulteriori impegni assunti dal beneficiario.



La relazione di controllo (verbali con gli esiti delle attività di controllo svolte) deve contenere gli elementi minimi definiti all'art. 28 del Reg. (CE) n. 796/2004, secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II del Reg. (CE) 30.11.2009 n.1122/2009. Tali elementi sono registrati nel SIAN. Le attività di controllo svolte, gli esiti dei controlli e le eventuali misure adottate in caso di constatazione di irregolarità sono tracciati su apposite **check-list**, che vengono registrate nel SIAN.

Nel caso di anomalie risultanti dai controlli a campione la Regione ne effettua la risoluzione.

3. Riduzioni ed esclusioni

3.1. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni per le misure connesse alle superfici

Il calcolo delle riduzioni ed esclusioni è disciplinato dagli articoli 16, 17 e 18 del Reg. (CE) n. 1975/2006.

La base di calcolo dell'aiuto per le misure connesse alla superficie è fissata a norma dell'articolo 50, paragrafi 1, 3 e 7, del reg. (CE) n. 796/2004, secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II del Reg. (CE) 30.11.2009 n.1122/2009.

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto sono considerate un gruppo di colture, anche se tali superfici sono dichiarate all'interno della stessa misura. Ad esempio, nel caso della misura "Agroambiente", due diverse colture (es. grano e olivo) con due diverse aliquote di aiuto sono considerate come appartenenti a due diversi gruppi di coltura.

Ai sensi dell'art. 16 del Reg. CE 1975/2005:

- qualora si constati uno scostamento percentuale tra la superficie richiesta a premio e la superficie accertata fino al 30% (esito aziendale superfici) si procede alla verifica dell'importo da erogare in relazione all'esito dei ogni gruppo coltura. Qualora si constati a livello di ogni gruppo coltura che la superficie richiesta a premio in domanda superi la superficie accertata, occorre applicare delle riduzioni o esclusioni.

Tali riduzioni sono applicate sulla base di due elementi:

a. lo "scostamento" delle superfici, risultato della differenza della superficie richiesta a premio e la superficie accertata; nell'eventualità dovesse risultare un valore negativo questo viene ricondotto a una quantità pari a zero;

b. la "percentuale di scostamento", risultato del rapporto tra lo scostamento e la superficie accertata riportato in termini percentuali, ovvero moltiplicato per 100.

- qualora si constati uno scostamento percentuale tra la superficie richiesta a premio e la superficie accertata maggiore del 30% ma inferiore o uguale al 50% (esito aziendale superfici) l'aiuto a cui il beneficiario avrebbe avuto diritto nell'ambito di tutte le corrispondenti misure a superfici non è concesso per l'anno civile considerato

qualora si constati uno scostamento percentuale tra la superficie richiesta a premio e la superficie accertata maggiore del 50% (esito aziendale superfici) l'aiuto non è concesso per l'anno civile considerato. Inoltre il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo art. 50, par. 3 del Reg. (CE) n. 796/2004, secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II del Reg. (CE) 30.11.2009 n.1122/2009.

Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di aiuto o di sostegno previsti dal Reg. (CE) n. 19-1-2009 n. 73/2009.

- o del Reg. (CE) n. 1698/2005, a cui il beneficiario avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.



Il prospetto che segue riporta le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni per ciascun esito aziendale e per ciascuna fascia di scostamento per i gruppi di coltura, previste dalla regolamentazione comunitaria:

ESITO AZIENDALE SUPERFICI		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In concordanza	[0%- 30%]	Verifica dell'importo da erogare in relazione all'esito per gruppo di coltura.
Fuori tolleranza	(>30%- 50%)	Art. 16 par. 3 Reg. Ce 1975/2006: Se la superficie totale dichiarata supera di oltre il 30% la superficie determinata calcolata in conformità all'art. 50, par. 3 del regolamento Ce 796/2004, l'aiuto a cui il beneficiario avrebbe avuto diritto nell'ambito di tutte le corrispondenti misure a superfici non è concesso per l'anno civile considerato.
Fuori tolleranza assoluta	Oltre 50%	Art. 16 par. 3, comma 2 Reg. Ce 1975/2006: Se la superficie totale dichiarata supera di oltre il 50% la superficie determinata, l'aiuto non è concesso per l'anno civile considerato. Inoltre il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo art. 50, art. 3 del reg. Ce n. 796/2004. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di aiuto o di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 o del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui il beneficiario avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

ESITO GRUPPO COLTURA			
ESITO	CONDIZIONI	SUPERFICIE AMMISSIBILE	EFFETTO
In concordanza (0 - 3 % max 2 ha)	Rispetto dei criteri di ammissibilità (art. 18 Reg. 1975/2005) - Scostamento delle quantità richieste a premio e accertate (0 - 3 % max 2 ha)	Superficie determinata	Non vengono applicate sanzioni penali
In tolleranza (tra il 3 e 20 % o più di 2 ha)	Rispetto dei criteri di ammissibilità (art. 18 Reg. 1975/2005) - Scostamento delle quantità richieste a premio e accertate (tra il 3 e 20 % o più di 2 ha) e/o Mancato rispetto degli impegni accessori	Superficie determinata Meno due volte la differenza riscontrata	Vengono applicate sanzioni penali
Fuori tolleranza (oltre il 20%)	Rispetto dei criteri di ammissibilità (art. 18 Reg. 1975/2005) - Scostamento delle quantità richieste a premio e accertate oltre il 20% e/o Mancato rispetto dei criteri di ammissibilità (art. 18 reg. 1975/2005)	Nessuna	decadenza totale del gruppo coltura
Fuori tolleranza	Mancato rispetto dei criteri di ammissibilità (art. 18 Reg. 1975/2005)	Nessuna	decadenza totale di tutti i gruppi coltura

Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell'articolo 50(3) del Reg. (CE) n. 796/2004 secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II del Reg (CE) 30.11.2009 n.1122/2009, è imputabile ad irregolarità commesse deliberatamente od intenzionalmente, il beneficiario è escluso dall'aiuto per la corrispondente misura a superficie per il corrispondente eserci-



zio FEARS (annuale). Inoltre il beneficiario è escluso dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'art. 50(3) del Reg. (CE) n. 796/2004 secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II del Reg (CE) 30.11.2009 n.1122/2009, in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento di uno qualsiasi dei regimi di aiuto o di sostegno ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 o del Reg. (CE) n. 1698/2005 (cfr. par. "Inadempienze intenzionali") n.1581 del 17/11/2008.

3.2 Calcolo delle riduzioni ed esclusioni per le misure connesse agli animali

Qualora il controllo accerti che una differenza tra gli animali dichiarati in domanda e gli animali accertati ed ammissibili al contributo, si applicano le riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 59 del Reg. CE 796/2004, secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II del Reg (CE) 30.11.2009 n.1122/2009.

Per quanto concerne i capi di bestiame, il controllo verte sui tutti i capi di bestiame, espressi in UBA, per i quali è stato richiesto un contributo ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale.

Il prospetto che segue riporta le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste, per ciascuna fascia di scostamento, dalla regolamentazione comunitaria:

ESITO AZIENDALE ANIMALI			ESITO PER CAPI BOVINI, OVINI E CAPRINI		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO	ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In concordanza	[0% - 50%]	Verifica dell'importo da erogare in relazione all'esito per bovini all'esito per ovini e caprini.	In tolleranza	[fino a 3 animali solo per i bovini]	Importo da calcolare in base agli animali accertati (articolo 17 par. 1 reg. Ce n. 1975/2006)
			In tolleranza	[> a 3 animali solo per i bovini e fino al 20%]	Importo da calcolare in base all'articolo 59 par. 2 del reg. Ce n. 796/2004 (articolo 17 par. 2 reg. Ce 1975/2006) secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II del Reg. 30.11.2009 n.1122/2009
			Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione dal pagamento (articolo 17 par. 2 reg. Ce n. 1975/2006)
Fuori tolleranza assoluta	Oltre 50%	Art. 17 par. 3 Reg. Ce 1975/2006: Se la percentuale di scostamento degli animali accertati ai sensi dell'articolo 59(3) del reg. Ce n. 796/2004 supera di oltre il 50%, il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra il numero degli animali			

		dichiarati ed il numero degli animali accertati in conformità dell'articolo 57(3) del reg. Ce n. 796/2004, secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II del Reg. 30.11.2009 n.1122/2009 Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi sostegno ai sensi del regolamento (CE) n. (CE) n. 1698/2005, a cui il beneficiario avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'ammontare non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.	
--	--	--	--

Se la differenza fra il numero degli animali dichiarati e gli animali accertati a norma dell'articolo 57(3) del regolamento Ce n. 796/2004, è imputabile ad irregolarità commesse deliberatamente od intenzionalmente, il beneficiario è escluso dall'aiuto per il corrispondente regime di aiuto per i bovini in questione per il corrispondente esercizio FEARS (annuale).

Inoltre il beneficiario è escluso dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra gli animali dichiarati e quelli accertati in conformità dell'art. 57(3) del reg. Ce n. 796/2004, in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento di uno qualsiasi dei regimi di sostegno ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005. (cfr. par. "Inadempienze intenzionali").

3.3. Inadempienze intenzionali

Misure connesse alle superfici

Ai fini di una armonizzazione delle procedure amministrative, di seguito sono definiti i criteri di inadempienza intenzionale, sulla base della casistica già prevista per il regime della Domanda Unica.

I criteri di individuazione delle inadempienze intenzionali, come di seguito descritte, si applicano a domande che hanno dichiarato almeno 2 ha di superficie a premio.

Qualora AGEA OP rilevi che gli scostamenti tra la superficie dichiarata e quella determinata, conformemente all'art. 50 par. 3 e par. 4 lett. B) e par. 5 derivino da "irregolarità commesse intenzionalmente", non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso, ai sensi del reg. (CE) 796/2004 art. 53 par. 1.

II criterio applicato è il seguente:

- Aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale compreso tra il 3% e il 20% che abbiano dichiarato superfici a premio su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate come - bosco (uso non agricolo); - fabbricati; - acque);

- Domande selezionate a campione per tre anni di seguito, con scostamento aziendale, in tutte e tre le annualità, compreso tra 3 e 20%

Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell'articolo 50(3) del Reg. (CE) n. 796/2004, è imputabile ad irregolarità commesse deliberatamente od intenzionalmente, il beneficiario è escluso dall'aiuto per la corrispondente misura a superficie per il corrispondente esercizio FEARS (annuale).

Inoltre il beneficiario è escluso dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'art. 50(3) del Reg. (CE) n. 796/2004, in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento di uno qualsiasi dei regimi di aiuto o di sostegno ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 o del Reg. (CE) n. 1698/2005

I criteri applicati sono i seguenti:

- Aziende campione con superfici accertate pari a zero;
- Aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale > 20% che abbiano dichiarato superfici a premio su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate con codice 770 - bosco (uso non agricolo); 660 - fabbricati; 690 - acque);
- Aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale > 30%, che hanno rinunciato superfici a seguito di anomalia di supero catastale, pari ad almeno il 30% della superficie richiesta a premio.
- Domande selezionate a campione per due anni di seguito, con scostamento aziendale, in entrambe le annualità, superiore al 20%.

Le superfici dichiarate a pascolo magro con tare e rilevate al GIS come bosco non costituiscono motivo di applicazione della sanzione di inadempienza intenzionale.

Misure connesse agli animali

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri una differenza, ai sensi dell'art. 57 del Reg. CE 796/2004, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe diritto a titolo di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto di una percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. CE 796/2004, secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II del Reg. 30.11.2009 n.1122/2009

Se le irregolarità riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore ha diritto viene così ridotto:

- Della percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. CE 796/2004 secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II del Reg. 30.11.2009 n.1122/2009 se l'irregolarità è inferiore o uguale al 10%;
- Di due volte la percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. CE 796/2004 secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II del Reg. 30.11.2009 n.1122/2009 se l'irregolarità è superiore al 10% e inferiore o uguale al 20%.

Se la percentuale determinata conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. CE 796/2004 secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II del Reg. 30.11.2009 n.1122/2009 è superiore al 20% l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto, non è concesso per il periodo di erogazione del premio in esame.

Infine, se la percentuale determinata conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. CE 796/2004, secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II del Reg. 30.11.2009 n.1122/2009 è superiore al 50% l'agricoltore viene escluso dal beneficio dell'aiuto equivalente alla differenza rilevata. Tale im-



porto viene detratto dal pagamento dell'aiuto, nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini, cui il produttore avrebbe diritto, in relazione alle domande di aiuto presentate nei tre anni civili successivi.

3.4. Riduzioni ed esclusioni per violazione degli impegni

Ai sensi dell'art 18 del reg. (CE) 1975/2006, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diverso da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Per quanto concerne il paragrafo 2 dell'art. 18 del reg. CE 1975/04 relativamente all'importo della riduzione dell'aiuto, in particolare in base alla gravità, all'entità e alla durata dell'inadempienza constatata, si applica la normativa nazionale (Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche) e le disposizioni regionali di attuazione.

In applicazione del paragrafo 2 del summenzionato articolo, in presenza di una irregolarità commessa deliberatamente, il beneficiario è escluso dalla misura per il corrispondente esercizio FEASR e per quello successivo, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

3.5. Cumulo delle riduzioni

In caso di cumulo, le riduzioni si applicano con la seguente successione, come previsto dall'art. 24 del reg.(CE) 1975/2006:

- 1) art. 21 Reg. (CE) n. 796/2004 (tardiva presentazione della domanda) secondo la tavola di concorrenza contenuta nell'allegato II del Reg.30.11.2009 n.1122/2009
- 2) artt. 16 e 17 Reg. (CE) n. 1975/2006 (criteri ammissibilità superfici e animali)
- 3) art. 18 Reg. (CE) n. 1975/2006 (altri criteri di ammissibilità)
- 4) artt. 22 e 23 Reg. (CE) n. 1975/2006 (condizionalità)

4. La procedura di gestione ed autorizzazione degli elenchi di pagamento – Misure connesse alla superficie ed agli animali

La procedura relativa alla gestione ed autorizzazione degli elenchi di pagamento, gestita tramite le funzionalità del SIAN, è applicata alle domande di pagamento relative a tutte le Misure del PSR e consiste nelle fasi di seguito descritte.

La Gestione degli elenchi di pagamento permette di mettere in pagamento le domande che hanno avuto un'istruttoria con esito positivo.

In questa fase si individuano i seguenti ruoli che vengono attribuiti ai soggetti indicati:

- | | |
|--|---|
| a - Revisore primo livello | Responsabile Provinciale con funzioni di revisore |
| b - Responsabile autorizzazione | Responsabile Regionale di misura |
| c - Responsabile autorizzazione | Il dirigente con funzioni di ADG |

a - Il Revisore primo livello effettua le seguenti operazioni:

- Seleziona un numero di domande da liquidare e crea un lotto. Nell'ambito del lotto sarà estratto un campione di domande, pari al 5%, che dovranno essere revisionate;
- Riceve i fascicoli delle domande estratte a campione dagli istruttori;



- Verifica la correttezza e la completezza dell'istruttoria;
- Compila la check-list (Scheda revisore)
- Determina l'esito della revisione.
- Propone la liquidazione delle domande al Responsabile Autorizzazione ovvero respinge le domande all'istruttore.

Le condizioni per liquidare o respingere un domanda sono le seguenti:

1. **Fino al 3% delle domande con esito negativo:** le domande conformi al controllo e quelle non estratte a campione, passano alla fase successiva, mentre le domande non conformi ritornano alla precedente fase istruttoria.

2. **Dal 3.01% al 6% di domande con esito negativo:** il revisore ha la possibilità di scegliere se chiudere negativamente tutte le domande revisionate (comprese quelle non estratte a campione) o estrarre un campione supplementare del 5% sulla totalità delle domande; se, a seguito del controllo supplementare, le domande con esito negativo risultano:

- **Inferiori al 3%:** le domande conformi al controllo, nonché quelle non estratte a campione, passano alla fase successiva, mentre le domande non conformi ritornano alla precedente fase istruttoria;

- **Superiori al 3.01%:** tutte le domande proposte in liquidazione (comprese quelle non estratte a campione) ritornano alla precedente fase istruttoria. Nel caso in cui non sarà possibile estrarre un ulteriore campione tutte le domande proposte in liquidazione (comprese quelle non estratte a campione) ritornano alla precedente fase di istruttoria.

3. **Superiore al 6.01%:** tutte le domande proposte in liquidazione (comprese quelle non estratte a campione) ritornano alla precedente fase istruttoria.

Le domande che hanno avuto un esito negativo per la revisione di primo livello, dopo la stesura della nuova istruttoria, se inserite in un nuovo lotto, apparterranno obbligatoriamente al campione.

b. Il funzionario **Responsabile delle Autorizzazioni** lavora solo sulle domande proposte alla liquidazione dal Responsabile provinciale con funzioni di revisore. Potrà effettuare le seguenti operazioni:

- predisposizione provvedimento regionale di pagamento della domanda (decreto)
- revoca dell'autorizzazione regionale al pagamento.

c. Le domande il cui pagamento viene autorizzato dal **Dirigente con funzioni di ADG Responsabile delle Autorizzazioni**, entrano in un elenco di liquidazione, che viene reso immediatamente disponibile all'OP AGEA per la successiva fase di erogazione dei contributi.

Per un approfondimento delle operazioni da eseguire su portale SIAN, si rinvia alla guida operativa "Elenchi di pagamento"- Edizione 1 - giugno 2008.

La Regione :

- adotta il decreto di autorizzazione al pagamento a firma del **Dirigente con funzioni di ADG**;
- trasmette con apposita lettera l'elenco/gli elenchi da liquidare completi dei requisiti formali (timbri, firma del Dirigente responsabile del pagamento)
- invia ad AGEA una nota riepilogativa, a firma dell'ADG, contenente l'elenco/ gli elenchi di liquidazione dell'autorizzazione al pagamento sottoscritto/i dal **Responsabile regionale di Misura** completa dei requisiti formali (timbri, firma del Dirigente responsabile del pagamento)



4.1 Pagamento dell'anticipo ai sensi dell'art. 9 del reg. (CE) 1975/2006 per le domande connesse alla superficie ed agli animali

Si evidenzia che per le misure connesse a superficie, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) 1975/2006 i pagamenti per i beneficiari che non sono risultati estratti nel campione di controllo possono avere inizio solo dopo l'avvio dei controlli in loco presso tutte le aziende facenti parte del campione da controllare.

Solo dopo che l'ultima visita in loco è stata iniziata, è possibile avviare i pagamenti per le aziende non campione; e successivamente, una volta disponibili gli esiti dei controlli presso le aziende a campione, possono essere effettuati i pagamenti alle aziende medesime, qualora ovviamente tali esiti lo permettano. Quindi non occorre attendere l'esito dei controlli per effettuare i pagamenti delle aziende non campione, ma occorre attendere l'inizio dell'ultima visita in loco.

Inoltre, sempre per le misure a superficie, in attesa dell'espletamento dei controlli in loco, sulla base di quanto disposto dall'art. 9 del Reg. (CE) 1975/2006 e dal Reg. (CE) 1396/2007, AGEA, di concerto con le ADG e le Regioni, può decidere di corrispondere anticipazioni fino ad un massimo del 75% del premio spettante per ciascuna misura o gruppo di operazioni, a condizione che siano stati completati i controlli amministrativi previsti all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1975/2005 sul 100% delle domande presentate.

Qualora si opti per la possibilità di erogare tali anticipazioni, la percentuale del pagamento deve essere uguale per tutte le operazioni considerate e i relativi pagamenti devono interessare tutti i beneficiari (compresi quindi quelli estratti a campione).

5. Domanda di pagamento delle Misure connesse ad investimenti - Titolo II del reg. CE 1975/2005

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano:

- a tutte le misure dell'ASSE 1;
- a tutte le misure dell'ASSE 3;
- alle seguenti misure dell'ASSE 2: o 214 – agroambiente (ai sensi dell'art. 39, par. 5 del reg. CE 1698/2005);
 - o 216 – sostegno agli investimenti non produttivi;
 - o 221 – imboschimento di terre agricole (limitatamente ai costi di impianto);
 - o 223 – imboschimento di terre non agricole (limitatamente ai costi di impianto);
 - o 226 – ricostituzione del potenziale forestale;
 - o 227 – sostegno agli investimenti non produttivi nelle foreste;
- a tutte le misure pertinenti dell'ASSE Leader (escluse le spese dei GAL in materia di gestione, acquisizione competenze e animazione).

5.1. Presentazione della domanda di pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, indirizzate all'Organismo Pagatore, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Le domande sono presentate dall'utente attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>.

Il pagamento generalmente viene richiesto sotto forma di:



- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL) (acconto);
- domanda di pagamento del saldo finale.

5.2 Presentazione domande di variazione progettuale

Dopo la formazione della graduatoria regionale, i richiedenti possono presentare domande di variazione progettuale. Salvo diversa motivata disposizione contenuta nei bandi, è prevista la possibilità di presentare un numero massimo di **2 domande di variazione progettuale**.

Le domande di variazione progettuale sono presentate **solo** tramite SIAR. Non verranno accolte domande presentate con diversa modalità.

Sono da considerarsi "varianti", ai fini dell'erogazione dei contributi comunitari i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa:

- modifiche agli obiettivi ed alle finalità dell'intervento approvato;
- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche della tipologia di operazioni approvate,
- modifiche del quadro economico originario, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee.
- cambio della sede dell'investimento fisso, se non determinato da cause di forza maggiore;
- cambio del beneficiario o del rappresentante legale, se non determinato da cause di forza maggiore;

La documentazione relativa alla richiesta di variante, che dovrà essere presentata prima della sua realizzazione, è la seguente:

a. richiesta scritta corredata di una relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato.

Nel caso in cui la variante interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da professionista abilitato.

b. un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante come previsto dal sistema informatico SIAR;

c. un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema informatico SIAR.

Ciascun bando può specificare eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

L'istruttoria, che analogamente a quella della domanda di pagamento è svolta da **due** istruttori, comporta:

A. la valutazione della conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e della sua compatibilità con il bando, soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- non si verifichino variazioni delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio ricalcolato inferiore a quello attribuito al primo dei non ammessi a finanziamento nella graduatoria unica regionale.

B. la verifica che l'eventuale computo metrico estimativo (CME), sia in caso di variante che nel successivo caso di adeguamento tecnico, venga predisposto utilizzando il prezzario regionale in vigore al momento della domanda di aiuto e la valutazione delle variazioni economiche determinate dalla variante. In caso di aumento del costo dell'investimento il contributo rimane invariato; le eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente. Nel caso invece, in cui la variante comporti una ridu-

cy

zione dell'investimento, il contributo sarà ricalcolato sul valore più basso e le economie determinate andranno ad aumentare lo stanziamento finanziario del bando successivo o di bandi relativi ad altre misure.

C. se ritenuto opportuno, l'effettuazione di una visita in situ (sopralluogo) in azienda per verificare la corrispondenza della relazione inoltrata.

Al termine dell'istruttoria della richiesta di variante il **responsabile provinciale** comunica, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al rappresentante legale della ditta ed indirizzata alla sede legale della medesima, l'esito delle verifiche effettuate.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel secondo e nel terzo caso la comunicazione dovrà dettagliare le motivazioni ed il termine perentorio entro il quale dovranno essere prodotte eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM.

La realizzazione di una variante autorizzata, ma eseguita in maniera difforme o di una variante non autorizzata comporta, in sede di sopralluogo, una valutazione circa la sua ammissibilità. Nel caso in cui risulti ammissibile sarà soggetta alle riduzioni previste dalla *DGR 1543 del 5/10/2009*. In caso contrario le spese affrontate saranno escluse dall'aiuto mentre rimarranno confermate le spese approvate in sede istruttoria contenute nel quadro economico del provvedimento di concessione originario, purché l'iniziativa progettuale non risulti talmente alterata nella sua funzionalità da determinare la revoca del contributo. L'autorizzazione della variante comporta il riconoscimento delle spese effettuate esclusivamente dopo la data di presentazione della richiesta.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto all'investimento approvato non determinano aumento di contributo.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione dell'investimento ammesso, il contributo viene ricalcolato e le eventuali economie saranno poste a carico della dotazione finanziaria del bando successivo o di bandi relativi ad altre misure.

La variante presentata può essere ritirata fino alla comunicazione dell'esito istruttorio da parte del revisore provinciale, in tal caso viene considerata come non proposta.

5.3 Presentazione domande di "adeguamenti tecnici".

Un'ulteriore categoria di variazioni progettuali è rappresentata dagli "adeguamenti tecnici".

Le domande di adeguamenti tecnici progettuali sono presentate **solo** tramite SIAR.

Sono da considerarsi "adeguamenti tecnici", i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa:

- le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, per cui è necessaria la presentazione di DIA



- le soluzioni tecniche migliorative per interventi di tipo non edilizio, proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato,
- il cambio del cronoprogramma, ove richiesto,
- il cambio del preventivo purché accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica. (es. cambio del fornitore , cambio del modello)

Possono essere autorizzati adeguamenti tecnici solo se la spesa, per singolo investimento, non subisce aumenti oppure diminuisce.

Gli adeguamenti tecnici sono consentiti in misura pari o inferiore al 10%, del totale della spesa ammessa; l'adeguamento tecnico richiesto sarà autorizzato quindi solo se la sommatoria di tutte le variazioni di spesa risulterà $\leq 10\%$.

Nel caso in cui gli adeguamenti tecnici richiesti e autorizzati determinino economie di contributo, queste potranno essere recuperate richiedendo una variante progettuale.

Con la prima richiesta di variante progettuale sarà quindi possibile inserire nuovi investimenti corrispondenti all'importo massimo delle economie accantonate con gli adeguamenti tecnici. Una volta approvata la prima richiesta di variante le eventuali economie derivanti dagli adeguamenti tecnici e non utilizzate per altri investimenti andranno perse.

Sarà sempre possibile richiedere adeguamenti tecnici, dopo l'autorizzazione della prima variante progettuale e fino al raggiungimento della soglia del 10%, sempre che la spesa per singolo investimento rimanga invariata o diminuisca.

Con la richiesta della seconda ed ultima variante progettuale sarà possibile recuperare l'economia di contributo maturata con gli adeguamenti tecnici autorizzati dopo la prima variante.

La documentazione prevista per la presentazione delle domande di variante progettuale, è quella di cui al precedente paragrafo.

A norma dell'art.20 della L 241/90, il silenzio dell'amministrazione nei 15 giorni successivi alla notifica all'ufficio competente della richiesta di adeguamento tecnico progettuale, rende la medesima richiesta approvata (istituto silenzio-assenso).

Al termine dell'istruttoria, nel caso di totale o parziale inammissibilità della richiesta il **responsabile provinciale** comunica, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al rappresentante legale della ditta ed indirizzata alla sede legale della medesima, l'esito con le dettagliate motivazioni e il termine perentorio entro il quale dovranno essere prodotte eventuali memorie.

La realizzazione di adeguamenti tecnici autorizzati, ma eseguiti in maniera difforme o non autorizzati, comporta, in sede di sopralluogo, una valutazione circa la loro ammissibilità. Nel caso in cui risultino ammissibili saranno soggette alle riduzioni previste dalla DGR 1543 del 5/10/2009. In caso contrario le spese affrontate saranno escluse dall'aiuto, mentre rimarranno confermate le spese approvate in sede istruttoria contenute nel quadro economico del provvedimento di concessione originario, purché l'iniziativa progettuale non risulti talmente alterata nella sua funzionalità da determinare la revoca del contributo. L'autorizzazione dell'adeguamento tecnico comporta il riconoscimento delle spese effettuate esclusivamente dopo la data di presentazione della richiesta.

5.4. "Modifiche progettuali non sostanziali" non necessitano di comunicazione preventiva e possono essere approvate in sede di verifica di SFL.



Le modifiche progettuali non sostanziali, sono quelle trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di DIA, possono essere autorizzate in sede consuntiva dagli incaricati all'accertamento finale, purché si tratti di interventi valutati ammissibili secondo la normativa di riferimento.

In questa casistica sono compresi tutti quegli scostamenti non superiori al 10% del costo totale dell'intervento approvato. A titolo esemplificativo rientrano in tale categoria i seguenti cambiamenti: modifica del materiale per la pavimentazione - modifiche impianti elettrici e idrici - altezza dei rivestimenti - variazione del materiale infissi - quantitativi dei materiali impiegati relativi alla struttura - modifica dei tracciati delle recinzioni e/o drenaggi e/o impianti irrigui nell'ambito della stessa particella, etc..

In mancanza di autorizzazione, le spese affrontate rimarranno a carico dei beneficiari.

5.5 Presentazione domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Fatte salve le disposizioni contenute nei bandi già emanati, il Dirigente responsabile di Misura di norma è prevista la concessione di **1** sola proroga della durata di 6 mesi.

La concessione della proroga presuppone che il valore dei lavori realizzati sia pari o superiore al 70% degli investimenti ammessi.

L'istruttore verifica:

- A. l'autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, contenente la lista delle fatture già pagate e gli estremi dei relativi pagamenti
- B. la relazione nella quale il beneficiario avrà elencato:
 - ✓ i motivi che hanno determinato il ritardo ;
 - ✓ le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
 - ✓ il nuovo cronoprogramma degli interventi

Nel caso di lavori edili la relazione sarà sottoscritta anche dal tecnico progettista.

Il mancato rispetto dei termini di proroga concessi determinerà l'applicazione di penalità previste dalla DGR.1543 del 5.10.2009

6. Controlli sulle domande di pagamento

Le domande di pagamento sono sottoposte ai controlli previsti dagli art. 26, 27 e 30 del Reg. (CE) 1975/2006 della Commissione; in particolare devono essere effettuati i seguenti controlli:

- amministrativi;
- in loco;
- ex post, su operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o descritti nel programma di sviluppo rurale

I controlli amministrativi sono responsabilità dell'Organismo pagatore e riguardano il 100% dei beneficiari.

6.1 Controlli amministrativi

Ai sensi dell'art. 26 del Reg. (CE) n. 1975/2006, tutte le domande di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi



amministrativi.

In particolare devono essere fatte verifiche su:

- la veridicità della spesa oggetto di domanda
- la conformità dell'operazione/investimento con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda
- la fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati

I controlli riguardano tutta la documentazione richiesta nelle disposizioni attuative e nel bando di misura e presentata dal beneficiario a corredo della domanda di pagamento; in particolare essi riguardano tutte le fatture, **o documenti aventi lo stesso valore contabile**, presentate per comprovare le spese sostenute dal beneficiario.

I controlli amministrativi devono comprendere anche procedure volte ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso diversi regimi di aiuto nazionali o comunitari o in altri periodi di programmazione: in presenza di altre fonti di finanziamento, deve essere fatta la verifica che il totale degli aiuti percepiti non superi i massimali ammessi.

Per le domande relative al sostegno per le misure di prepensionamento i controlli amministrativi comprendono controlli incrociati nell'ambito del SIGC.

Nell'ambito dei controlli amministrativi, deve essere effettuata anche la visita in situ o **sopralluogo**, secondo quanto previsto dal par. 4 del citato articolo 26 del Reg. (CE) n. 1975/2006.

La visita in situ deve essere effettuata sul 100% dei progetti prima del pagamento dell'aiuto; in caso di una sola visita, essa va effettuata prima del pagamento del saldo finale. Essa consiste in una verifica "visuale" volta a verificare visivamente l'effettiva realizzazione dell'investimento in maniera conforme al progetto approvato e, ove necessario, a esaminare la contabilità del beneficiario (per es. in caso di dubbio sull'affidabilità delle fatture).

La visita in situ non solleva dall'obbligo di effettuare il controllo in loco e non deve essere confusa con quest'ultimo (che viene effettuato su una percentuale della spesa pubblica ed è un controllo più approfondito, effettuato da personale terzo in applicazione del principio della separazione delle funzioni).

L'attività di controllo svolta, i risultati della verifica, le misure e riduzioni adottate in caso di constatazione di irregolarità devono essere registrati su apposite check-list implementate dal responsabile di misura sul Sistema informativo regionale (SIAR), i cui esiti sono acquisiti nel SIAR, anche mediante interscambio dati. Vengono conservate nel fascicolo della corrispondente domanda di aiuto/pagamento. Le check list debbono indicare anche l'importo ammissibile al pagamento.

7. Erogazione dell'aiuto: Domanda (di pagamento) di anticipo

In deroga all'art. 26, paragrafo 5 del Reg. (CE) 1975/2006, come previsto all'art. 56, comma 1 del regolamento 1974/2006¹, il quale è stato integrato **dall'art.1 del Reg.363/2009**, i beneficiari possono

1. In deroga all'articolo 26, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, i beneficiari delle misure relative agli investimenti possono richiedere ai competenti organismi pagatori che sia loro versato un anticipo, se tale possibilità è prevista dal programma di sviluppo rurale. Per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere versato soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico.

2. L'importo dell'anticipo è limitato al 20% dell'aiuto pubblico all'investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 10% dell'importo anticipato. Per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l'importo degli anticipi può essere aumentato fino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento (27).



chiedere ad AGEA OP l'erogazione di un anticipo, in quanto possibilità prevista dal PSR Marche

L'anticipo può essere richiesto dal beneficiario sia pubblico (comuni, associazioni di comuni, enti di diritto pubblico) che privato, limitatamente alle percentuali previste dalla normativa comunitaria.

La liquidazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione di una garanzia bancaria o garanzia equivalente, corrispondente al 110% dell'importo dell'anticipo, che deve essere presentata dal beneficiario contestualmente alla richiesta di erogazione dell'anticipo.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, quindi, l'istruttore dovrà verificare la presenza e la validità della seguente documentazione:

- A. la domanda di pagamento;
- B. la polizza fidejussoria (stipulata secondo le regole di seguito riportate);
- C. nel caso di opere strutturali ed infrastrutturali, la documentazione probatoria prevista dalle disposizioni attuative delle singole misure (ad es., certificazione di inizio lavori, copia della concessione edilizia, ecc.);

A titolo esemplificativo, nella lettera **C** rientra quanto riportato nel riquadro seguente e comunque la documentazione indicata nella check-list di ogni bando.

1. Documentazione probante l'inizio degli interventi programmati:
 - copia della comunicazione di inizio lavori inoltrata al Comune, con gli estremi di presentazione (per opere edili soggette a permesso a costruire o DIA);
 - copia documento di trasporto o fattura accompagnatoria (in caso di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature);
 - copia comunicazione inizio lavori inoltrata alla SDA (per opere che non necessitano di permesso a costruire o DIA)
2. Certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura corredato della apposita dicitura antimafia, di data non anteriore a 6 mesi e comunque aggiornato (solo se il contributo complessivo concesso è superiore a € 154.937,07);
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva. Il D.M 24 ottobre 2007 disciplina le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del documento Unico di Regolarità contributiva (DURC). In particolare l'art. 1 (Soggetti obbligati), stabilisce che il possesso del DURC è richiesto ai datori di lavoro anche ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva quindi, se dovuto, dovrà essere presentato dal richiedente prima di qualsiasi autorizzazione di pagamento.
4. Dichiarazioni del richiedente:
 - di avere preso visione di tutte le condizioni riportate nel bando di riferimento in materia di domanda di pagamento e degli obblighi assunti con la domanda di aiuto;
 - di essere a conoscenza delle disposizioni previste dagli artt.16, 17 e 18 (riduzioni ed esclusioni) del Reg. (CE) n. 1975/2006;
 - di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal manuale delle procedure e dei controlli AGEA relativo al Reg. (CE) 1698/05 "PROGRAMMI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013"
 - che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici.

Tuttavia, per i beneficiari pubblici di cui al paragrafo 1, l'organismo pagatore competente può accettare una garanzia scritta della loro autorità, secondo le disposizioni vigenti negli Stati membri, equivalente alla percentuale di cui al primo comma, purché tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato.

3. La garanzia è svincolata quando l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento supera l'importo dell'anticipo.



D. nel caso di investimenti immateriali o di erogazione di servizi, la dichiarazione (autocertificazione) di avvenuto inizio di intervento e relativa data.

Polizza fidejussoria

Agea OP, nell'ambito di un più vasto progetto d'informatizzazione delle proprie attività, in ossequio all'attuale normativa, con particolare riferimento al D.Lgs. 7 marzo 2005, n° 82 – s.m.i.- che prevede che le pubbliche amministrazioni utilizzino le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e semplificazione, ha predisposto un processo d'informatizzazione che consente la gestione informatizzata delle garanzie presentate dai beneficiari al fine di ottenere il pagamento anticipato.

Tale gestione è stata implementata sul SIAR e verrà di volta in volta adattata secondo le indicazioni di AGEA. Alla sezione domande di pagamento, è possibile reperire la modulistica.

La garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, deve corrispondere al 110% dell'aiuto erogato in via anticipata.

Nel caso di garanzia assicurativa le imprese di assicurazione debbono essere autorizzate dall'ISVAP all'esercizio del ramo cauzioni, con esclusione delle compagnie segnalate dallo stesso Organismo Pagatore. L'elenco delle compagnie autorizzate può essere reperito presso il sito internet www.isvap.it.

Nel caso di garanzia bancaria, considerando che spesso è previsto l'addebito del premio direttamente su conto corrente del cliente e che l'operazione è comparabile al bonifico bancario in quanto sono presenti gli stessi elementi (a. ordinante: il cliente autorizza l'addebito quindi esprime la sua volontà a voler corrispondere il premio; b. beneficiario: la banca percepisce il premio nella entità, nelle modalità e nei tempi concordati; c. tracciabilità dell'operazione: dall'estratto conto si evincono la data di esecuzione del prelievo/pagamento, l'importo, la causale che deve comunque riportare il riferimento al numero della fideiussione) è possibile rendicontare il pagamento della polizza attraverso l'addebito del premio su conto corrente.

La polizza fidejussoria deve avere validità per l'intera durata dei lavori, salvo un termine maggiore disposto da Agea. Lo svincolo delle garanzie è disposto da AGEA OP previo nulla osta da parte dell'Amministrazione.

8. Erogazione dell'aiuto: Domanda (di pagamento) di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)

Il numero delle richieste di liquidazione dell'aiuto corrispondente ai lavori parzialmente eseguiti è disciplinato da ciascun bando, anche in relazione all'entità della spesa ammessa, ma non può comunque superare il numero di 2 (DUE).

L'istruttore deve effettuare i seguenti controlli:

- verifica la presenza l'adeguatezza e la completezza della documentazione prodotta, richiedendo, ove necessario, i chiarimenti e le integrazioni utili alla esaustiva e corretta procedura di liquidazione:

✓ domanda di pagamento;

✓ documentazione probatoria prevista dalle disposizioni attuative delle singole misure (ad esempio: fatture quietanzate o dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, ecc.) descritta ai punti C e D paragr 7 del presente documento, solo in quanto non inoltrata in sede di presentazione della Domanda di anticipo. Se già presentata, la docu-



mentazione deve ovviamente essere in corso di validità, altrimenti va presentata nuovamente;

✓ garanzia fideiussoria va predisposta nei confronti della Regione Marche per la differenza sull'anticipo eventualmente erogato, o per l'intero nel caso in cui si tratti della prima erogazione;

- verifica della congruità delle spese effettivamente sostenute rispetto allo stato di avanzamento dei lavori;
- visita in situ (sopralluogo) per la verifica dell'effettiva realizzazione dei lavori per i quali si richiede la liquidazione del SAL nel caso sussistano elementi di elevato rischio come indicato dalla circolare AGEA.
- L'importo relativo allo stato di avanzamento è direttamente commisurato alla realizzazione delle opere (determinata percentualmente) o, comunque, nei limiti di quanto prevede ogni singola disposizione attuativa.

È possibile comunque erogare acconti fino al 70% dell'importo totale dell'aiuto totale concesso, compreso l'eventuale importo pagato come anticipo. L'acconto richiesto non può essere comunque inferiore alla percentuale prevista per l'anticipo. In ogni caso la garanzia sarà svincolata in fase di saldo solo a conclusione dell'operazione.

La domanda di pagamento in acconto può essere presentata fino a tre mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione.

L'istruttore redige il **verbale di stato di avanzamento lavori**.

Il verbale di visita deve essere acquisito su PaLeO sotto un apposito ID.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuati i controlli in loco di competenza della PF *Controlli Relativi ai Fondi Comunitari*.

9. Erogazione dell'aiuto: Domanda (di pagamento) di saldo finale

Per le domande di erogazione del saldo finale sono previste le seguenti attività di controllo da parte dell'istruttore:

- Verifica della presenza e della validità della documentazione presentata:
- ✓ domanda di pagamento;
- ✓ documentazione probatoria indicata dai bandi e dalle disposizioni attuative delle singole misure (ad esempio: fatture quietanzate, dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, certificazione di regolare esecuzione dei lavori, attestato di prima certificazione ISO 9000, ecc.), descritta ai punti C e D paragr. 7 del presente documento, solo in quanto non inoltrata in sede di presentazione della Domanda di anticipo. Se già presentata, la documentazione deve ovviamente essere in corso di validità, altrimenti va presentata nuovamente.
- Verifica della congruità delle spese, effettivamente sostenute, rispetto alle quali è possibile erogare il saldo del contributo;
- effettuazione di una visita in situ (sopralluogo) per la verifica dell'effettiva realizzazione delle attività o dei lavori per i quali si richiede il saldo;

Nel caso di interventi strutturali o infrastrutturali, il saldo può essere concesso solo dopo la verifica dell'effettiva conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione dell'opera in coerenza con quanto previsto all'atto di concessione del finanziamento.



La verifica dell'effettiva conclusione dei lavori viene svolta dagli istruttori sulla base della dichiarazione di ultimazione degli stessi fatta dal beneficiario e sulla base della documentazione richiesta presentata dal beneficiario.

Sono oggetto della verifica:

- il controllo della **corrispondenza** dell'investimento approvato, ed eventualmente modificato a seguito di varianti autorizzate o adeguamenti tecnici autorizzati/assentiti, ed investimento realizzato
- la **regolarità della spesa** in termini di corrispondenza tra spese ammesse e relativi giustificativi di spesa e di pagamento. *L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture. **o documenti aventi lo stesso valore contabile.** Tutti pagamenti, pena la non ammissibilità della spesa, dovranno essere effettuati esclusivamente con "bonifico bancario o postale"*. In sede di rendicontazione finale si dovrà allegare la copia di ogni fattura e documento di trasporto copia del bonifico eseguito, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento.
- la **regolarità contributiva**. Prima di procedere all'autorizzazione al pagamento occorre provvedere ad una nuova verifica della sussistenza di tale condizione, mediante la presentazione del DURC o in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, di non essere tenuto alla presentazione del DURC in quanto titolare di un'impresa che non si avvale di manodopera dipendente.
- il **raggiungimento degli obiettivi** e dei risultati indicati nel piano economico;
- il **rispetto dei vincoli** e delle soglie,
- il **rispetto degli obblighi di informazione** e pubblicità richiesti dall'Unione Europea (Reg. (CE) 1975/2006 in relazione alle categorie di operazioni cofinanziate)

Il beneficiario ha l'obbligo di esibire agli incaricati dell'accertamento, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, bonifici ecc.) relativi agli acquisti, sui quali deve essere apposto il timbro di annullamento. I documenti così timbrati, datati e siglati dovranno essere acquisiti e conservati agli atti in fotocopia.

Si precisa che, qualora non previsto dai PSR o dalle disposizioni attuative o dai singoli bandi, le opere effettuate in economia da beneficiari pubblici o privati sono disciplinate dalle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale ed interventi analoghi a cura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Dipartimento delle politiche di sviluppo-direzione generale dello sviluppo rurale- POSR II)

Deve essere redatto anche un **verbale di accertamento finale** (chiusura lavori/progetto/intervento, ecc.)

Il verbale di visita deve essere acquisito su PaLeO sotto un apposito ID.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuati i controlli in loco di competenza della PF *Controlli Relativi ai Fondi Comunitari*.

I sopralluoghi (di cui ai controlli amministrativi) e i controlli in loco possono essere svolti contestualmente, fermo restando che per quanto concerne i controlli in loco deve essere rispettato il principio della separazione delle funzioni in ottemperanza al reg. (CE) 885/2006.)

Parziale esecuzione dei lavori



In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale saranno avviate le procedure per la pronuncia di decadenza totale con recupero delle somme eventualmente già corrisposte. Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità della porzione di investimento completata, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi o acconti precedentemente erogati (art. 31 del Reg (CE) 1975/2006). Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità, ma la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie.

Controlli in loco di competenza della P.F. Controlli Relativi ai Fondi Comunitari e di AGEA OP (condizionalità)

Per completezza si riporta di seguito la parte del Manuale di AGEA-OP relativa ai Controlli in Loco di competenza della struttura regionale P.F. *Controlli Relativi ai Fondi Comunitari* e di AGEA OP (condizionalità), con l'aggiornamento delle norme cui fa riferimento.

I controlli in loco per le misure ad investimento, da effettuarsi prima del pagamento finale, sono di competenza dell'Organismo pagatore ed hanno come obiettivo la verifica completa dell'investimento come da documentazione presentata e approvata all'atto della concessione del sostegno.

In base a quanto disposto dall'art. 27 del Reg. (CE) n. 1975/2006, il campione deve rappresentare una percentuale pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007 - 2013 per la misura in questione. Tuttavia, annualmente, è necessario effettuare controlli su un campione pari almeno al 4% della spesa dichiarata.

Il campione viene selezionato sulla base di una analisi del rischio, i cui criteri devono permettere, tra l'altro, di estrarre un campione che sia rappresentativo, che riguardi:

- operazioni di vario tipo e dimensioni;
- eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari;

e che rappresenti, per ogni PSR, un sostanziale equilibrio tra gli Assi e le Misure.

L'estrazione deve essere effettuata nel rispetto delle percentuali minime ai sensi del reg. CE 1975/06, tenendo conto delle specificità o criteri aggiuntivi evidenziati nel PSR o dalla Regione.

Fermo restando il rispetto delle normativa comunitaria e delle specificità delle Misure, l'individuazione dell'universo da cui selezionare il campione, le modalità e la tempistica di estrazione sono oggetto di specifiche disposizioni procedurali concordate tra AGEA e le Regioni/PA, tenuto conto dei modelli organizzativi dei soggetti coinvolti.

In particolare il rispetto della percentuale di controllo prevista dall'art. 27 del Reg. (CE) 1975/06 viene garantito attraverso l'esame dei seguenti elementi:

- La procedura di selezione del campione da sottoporre a controllo in loco viene eseguita per ogni Misura per la quale sia stata presentata una domanda di pagamento;
- Si tiene conto dell'importo complessivo di ciascuna domanda di pagamento, vale a dire dell'importo ammesso al pagamento dopo il controllo amministrativo.

Per i "lotti" di pagamenti che dovessero essere effettuati negli ultimi mesi dell'anno è importante che i relativi controlli in loco vengano effettuati entro il 31 dicembre dell'anno in corso, altrimenti si potrebbe verificare, in un dato anno, il non rispetto della percentuale minima di campionamento. Pertanto, sarà necessario che la Regione Marche garantisca che i controlli in loco di cui ai "lotti" da pagare possano essere effettuati entro la fine dell'anno civile di pagamento.

In caso contrario, qualora per motivi vari (tempi tecnici, ecc) la Regione non potesse assicurare l'espletamento dei controlli in loco entro la fine dell'anno, i pagamenti di tutte le domande del lotto in questione (anche delle domande non estratte a campione) dovranno essere rimandati all'inizio dell'anno successivo.

Per nessuna domanda di pagamento può essere autorizzato il relativo pagamento se questa domanda non sia stata sottoposta alla procedura di selezione del campione a controllo in loco.

La procedura di selezione prevede il seguente iter:

- Selezione campione casuale. Viene selezionata una domanda di pagamento in modo totalmente casuale, utilizzando l'algoritmo definito nell'allegato 1.



- Selezione campione a rischio. La selezione del campione avviene sulla base di un'analisi del rischio realizzata dall'AGEA ed eventualmente integrata dalla Regione, i cui criteri devono permettere di estrarre un campione che sia rappresentativo e che tenga conto almeno dei seguenti elementi:
 - Importo dell'aiuto
 - Domanda già campionata in precedenti lotti con esito non positivo
 - Interventi di vario tipo;
 - Elevato scostamento tra importo ammissibile totale della domanda di pagamento (anticipo + acconti + saldo) e importo della domanda di aiuto ammissibile
 - Aziende che non aderiscono alla consulenza aziendale
 - Esiti negativi (oltre il 20%) su domande di misure a superficie ed a capo, compresa la Domanda unica
 - Iscrizione nella Banca dati debitori
 - Presenza del beneficiario nella Banca dati OCM ortofrutta
 - Eventuali ulteriori fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari (in caso di integrazione del campione da parte della Regione).

I criteri di selezione sono memorizzati a sistema per tutte le aziende del lotto.

Nell'ambito dell'analisi di rischio viene effettuata l'analisi dei risultati dei controlli delle precedenti campagne per valutare l'efficacia dei criteri di rischio già utilizzati.

- Eventuale integrazione campione: la Regione può selezionare un campione aggiuntivo di domande da controllare, individuando ulteriori fattori di rischio significativi.

Qualora un'azienda o un beneficiario, estratto nel campione a controllo, receda dalla Misura prima che il controllo sia effettuato, al fine di mantenere la percentuale di controllo della Misura stessa, deve essere sostituito con altra azienda o altro beneficiario.

La selezione del campione riguarda preferibilmente le domande che richiedono il pagamento del saldo finale; in assenza di domande di pagamento di saldo finale, vengono selezionate anche le domande di pagamento in Acconto (SAL).

I Controlli, che devono essere effettuati da personale terzo (P.F. Controlli) rispetto ai controlli amministrativi, consistono in una visita in loco per la verifica dell'operazione, nel corso della quale è necessario verificare, ai sensi dell'Art. 28 del Reg. CE n. 1975/2006:

- i documenti contabili a giustificazione dei pagamenti dichiarati;
- la conformità e realtà della spesa in rapporto ai lavori effettivamente eseguiti;
- la conformità della destinazione rispetto a quanto previsto nel progetto approvato all'atto della concessione del sostegno;
- la conformità delle operazioni alle norme in materia di appalti pubblici e alle altre normative pertinenti in vigore.

Completati i controlli amministrativi su un certo numero di domande, queste vanno raggruppate in un lotto (Per lotto si intende un insieme di domande di pagamento della stessa misura e della stessa Regione che sono risultati ammissibili al pagamento a seguito del controllo amministrativo. Le domande con esito negativo non rientrano nel lotto). Nel sistema tali domande sono identificate con un codice riportante l'indicazione della regione, misura, progressivo lotto.

In virtù di quanto specificato dall'art. 27 del Reg. CE 1975/06, le domande del lotto vengono sottoposte alla procedura di estrazione del campione da parte di AGEA OP, pari almeno al 5% dell'importo totale del lotto (somma degli importi ammissibili al pagamento).

Le domande del lotto non estratte a campione (massimo 95%) possono essere inviate al pagamento.

Le domande estratte a campione possono essere inviate a pagamento solo dopo il rientro a sistema della check list del controllo in loco.

Ai sensi dell'art. 27 del reg. CE 1975/2006 i risultati dei controlli in loco sono valutati per stabilire se gli eventuali problemi riscontrati siano di natura sistemica e comportino quindi un rischio per altre operazioni, per altri beneficiari o per altri organismi analoghi. La valutazione individua altresì le cause dei problemi riscontrati e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive.

I sopralluoghi (di cui ai controlli amministrativi) e i controlli in loco possono essere svolti contestualmente, fermo restando che per quanto concerne i controlli in loco deve essere il rispetto del principio della separazione delle funzioni in ottemperanza al reg. (CE) 885/2006.

L'attività di controllo svolta, i risultati della verifica e le misure e riduzioni adottate in caso di constatazione di irregolarità devono essere riportate su apposite check-list da registrare su SIAN e conservate nel dossier della corrispondente domanda di aiuto/pagamento.

10. Riduzioni ed esclusioni



Le riduzioni ed esclusioni sono calcolate sulla base di quanto previsto dall'art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/2006.

I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili a pagamento. Se l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento (dichiarato) supera l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento (accertato) di oltre il 3%, all'importo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile. Le riduzioni si applicano *mutatis mutandis* alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 28 e 30 dello stesso regolamento.

Il meccanismo di riduzione previsto dall'art. 31 del reg. (CE) 1975/2006 è applicabile sia:

1. in fase di controllo amministrativo, sulla base delle disposizioni dell'art 26, paragrafi 2 e 3 del reg.(CE) 1975/2006, relativamente ad infrazioni rilevate nel corso delle seguenti verifiche:

- della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
- della realtà della spesa oggetto della domanda;
- della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata ed accolta la domanda d'aiuto

2. in fase di controllo in loco, sulla base delle disposizioni dell'art. 28, paragrafi 1e 2 del reg.(CE) 1975/2006, relativamente ad infrazioni rilevate nel corso delle seguenti verifiche:

- esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle imprese che eseguono le operazioni cofinanziate, a giustificazione dei pagamenti erogati al beneficiario;
- per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;
- la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno comunitario;
- la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale.
- impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita (paragrafo 2 del summenzionato art. 28).

3. in fase di controllo ex post, ai sensi dell'art 30, paragrafi 1 e 2 del reg. (CE) 1975/2006, relative ad infrazioni rilevate nel corso delle seguenti verifiche:

- rispetto dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfettari;
- garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria.

L'art. 31, paragrafo 2 del reg. CE 1975/2006 prevede che, qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

Ai sensi del DM 22 dicembre 2009, n.30125, fatta salva l'applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'articolo 25 del medesimo regolamento e dagli articoli 63 lettera c), 66 e 68



del regolamento (CE) 1698/05, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.

Le riduzioni ed esclusioni si applicano, caso per caso, ai montanti per misura o per operazione (ad es. ritardata presentazione della documentazione integrativa richiesta), in base alla procedura indicata nel DM 22 dicembre 2009, n.30125

In caso di cumulo delle riduzioni, ai sensi del DM 22 dicembre 2009, n.30125, si applicano innanzitutto le riduzioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) 1975/06, quindi le riduzioni previste nel DM 22 dicembre 2009, n.30125

11. Chiusura dell'istruttoria sulla domanda di pagamento

Una volta completati i controlli di ammissibilità (amministrativi ed in loco) sulle domande di pagamento, la Regione effettua tramite SIAR la chiusura dell'istruttoria, che determina l'importo da liquidare. La Regione cura l'acquisizione su sistema SIAN delle informazioni relative alla chiusura dell'istruttoria, anche mediante interscambio dati.

Le domande di pagamento la cui istruttoria sia stata chiusa con esito positivo possono entrare a far parte dell'elenco di liquidazione regionale, dopo essere state sottoposte alla procedura di autorizzazione.

Tale procedura prevede diversi livelli di controllo e viene eseguita dai funzionari revisori della Regione e dai responsabili dell'autorizzazione al pagamento.

12. La procedura di gestione ed autorizzazione degli elenchi di pagamento – Misure connesse agli investimenti

La procedura relativa alla gestione ed autorizzazione degli elenchi di pagamento, gestita tramite le funzionalità del SIAR, è applicata alle domande di pagamento relative a tutte le Misure del PSR e consiste nelle fasi di seguito descritte.

La Gestione degli elenchi di pagamento permette di mettere in pagamento le domande che hanno avuto un'istruttoria con esito positivo.

In questa fase si individuano i seguenti ruoli che vengono attribuiti ai soggetti indicati:

- | | |
|--|---|
| a - Revisore primo livello | Responsabile Provinciale con funzioni di revisore |
| b - Responsabile autorizzazione | Responsabile Regionale di misura |
| c - Responsabile autorizzazione | Il dirigente con funzioni di ADG |

a - Il Revisore primo livello effettua le seguenti operazioni:

- Seleziona un numero di domande da liquidare e crea un lotto. Nell'ambito del lotto sarà estratto un campione di domande che dovranno essere revisionate;
- Riceve i fascicoli delle domande estratte a campione dagli istruttori;
- Verifica la correttezza e la completezza (2%) dell'istruttoria;
- Verifica la completezza (5%) dell'istruttoria;
- Compila la check-list (Scheda revisore)
- Determina l'esito della revisione.



- Propone la liquidazione delle domande al Responsabile Autorizzazione ovvero respinge le domande all'istruttore.

Le condizioni per liquidare o respingere una domanda sono le seguenti:

1. **Fino al 3% delle domande con esito negativo:** le domande conformi al controllo e quelle non estratte a campione, passano alla fase successiva, mentre le domande non conformi ritornano alla precedente fase istruttoria.

2. **Dal 3.01% al 6% di domande con esito negativo:** il revisore ha la possibilità di scegliere se chiudere negativamente tutte le domande revisionate (comprese quelle non estratte a campione) o estrarre un campione supplementare del 5% sulla totalità delle domande; se, a seguito del controllo supplementare, le domande con esito negativo risultano:

- **Inferiori al 3%:** le domande conformi al controllo, nonché quelle non estratte a campione, passano alla fase successiva, mentre le domande non conformi ritornano alla precedente fase istruttoria;

- **Superiori al 3.01%:** tutte le domande proposte in liquidazione (comprese quelle non estratte a campione) ritornano alla precedente fase istruttoria. Nel caso in cui non sarà possibile estrarre un ulteriore campione tutte le domande proposte in liquidazione (comprese quelle non estratte a campione) ritornano alla precedente fase di istruttoria.

3. **Superiore al 6.01%:** tutte le domande proposte in liquidazione (comprese quelle non estratte a campione) ritornano alla precedente fase istruttoria.

Le domande che hanno avuto un esito negativo per la revisione di primo livello, dopo la stesura della nuova istruttoria, se inserite in un nuovo lotto, apparterranno obbligatoriamente al campione.

b. Il funzionario Responsabile delle Autorizzazioni lavora solo sulle domande proposte alla liquidazione dal Responsabile provinciale con funzioni di revisore. Potrà effettuare le seguenti operazioni:

- predisposizione provvedimento regionale di pagamento della domanda (decreto)
- revoca dell'autorizzazione regionale al pagamento.

c. Le domande il cui pagamento viene autorizzato dal Dirigente con funzioni di ADG Responsabile delle Autorizzazioni, entrano in un elenco di liquidazione, che viene reso immediatamente disponibile all'OP AGEA per la successiva fase di erogazione dei contributi.

Per un approfondimento delle operazioni da eseguire su portale SIAN, si rinvia alla guida operativa "Elenchi di pagamento"- Edizione 1 - giugno 2008.

La Regione :

- adotta il decreto di autorizzazione al pagamento a firma del **Dirigente con funzioni di ADG**;
- trasmette con apposita lettera l'elenco/gli elenchi da liquidare completi dei requisiti formali (timbri, firma del Dirigente responsabile del pagamento)
- invia ad AGEA una nota riepilogativa, a firma dell'ADG, contenente l'elenco/ gli elenchi di liquidazione dell'autorizzazione al pagamento sottoscritto/i dal **Responsabile regionale di Misura** completa dei requisiti formali (timbri, firma del Dirigente responsabile del pagamento)

L'erogazione del premio

Con l'erogazione del premio si avvia la fase conclusiva del procedimento amministrativo.

La procedura di pagamento delle domande avviene secondo le modalità stabilite nel MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI



CONTROLLI di AGEA OP.

13. Procedura di registrazione debiti

Nel quadro della regolamentazione comunitaria, con particolare riferimento alla corretta rappresentazione e gestione dei crediti connessi alle indebite percezioni di aiuti finanziati dai Fondi agricoli, rientra nella responsabilità degli Organismi pagatori riconosciuti.

Il mancato recupero delle indebite percezioni di aiuti, nei termini stabiliti dalla regolamentazione comunitaria e in relazione alle diverse tipologie in cui si articolano tali indebite percezioni (irregolarità, errori amministrativi, altre), determina conseguenze finanziarie per lo Stato membro.

Agea, con Circolare Prot. n. 29916/UM n. 36 del 7/11/2008, ha definito la Procedura Registrazione Debiti (PRD) per l'acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero crediti. Tale procedura è stata adottata, in applicazione della Determinazione dell'Ufficio Monocratico n. 441 del 28 dicembre 2007, al fine di realizzare:

- una efficace gestione delle informazioni relative a posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti;
- la messa in atto dei flussi informativi nei confronti della Commissione europea ai sensi della normativa comunitaria.

Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase "istruttoria" di competenza dell'O.P., che Agea ha delegato alle **Regioni**, consente di regolare il flusso delle attività amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale, relative all'acquisizione dei verbali di contestazione degli Organi di controllo, riguardanti i pagamenti già erogati a vario titolo (anticipo, saldo, ecc.).

In tal modo, si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi effettuati. 3027

Chiusura del procedimento amministrativo

Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito della domanda.

La notifica di chiusura del procedimento amministrativo viene effettuata dalle Regioni.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta, vale come comunicazione di chiusura del procedimento.

Allo scopo di garantire la migliore qualità della comunicazione agli interessati, sia in termini di contenuti che di tempestività, in applicazione dell'art. 3 bis della citata legge 241/90, viene previsto l'uso della telematica nel rapporto con il beneficiario.

10. ULTERIORI FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

10.1 Decadenza parziale o totale del contributo

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla regolamentazione comunitaria, eseguite da AGEA o dalle AdG delegate e volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).

A. revoca totale o parziale del contributo:

- variazione della destinazione d'uso dal loro originario impiego prima della scadenza del vincolo;



- mancato mantenimento delle condizioni che hanno determinato l'accesso al contributo (ad es., qualora richiesto, il mantenimento delle ULA previste dal progetto aziendale, mantenimento in azienda del sistema di analisi e gestione e di utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di informazione e comunicazione);
- mancata realizzazione degli investimenti approvati;
- mancata conservazione a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
- mancato consenso ai medesimi soggetti ogni altra forma di controllo necessaria al rispetto delle procedure di controllo;
- altri obblighi specifici di ciascuna misura.

La revoca può essere totale qualora le inosservanze di cui all'elenco precedente interessano l'intero investimento.

Può essere parziale qualora il mancato rispetto di una delle condizioni elencate è verificata per porzioni di investimento e le parti restanti dell'investimento mantengano una loro specifica funzionalità

B. applicazione di penalità nei seguenti casi:

- ritardato invio della documentazione richiesta;
- superamento dei termini di proroga concessa in assenza di cause di forza maggiore.

Il valore e le modalità di applicazione delle penalità, sono disciplinate dalle delibere di Giunta n. 1543 del 5.10.2009 così come modificata, per la misura 1.1.2., dalla DGR 21.12.2009, n.2149 "riduzioni ed esclusioni in materia di condizionalità e di sostegno allo sviluppo rurale 2007-2013".

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel procedimento amministrativo.

Tali eventi comportano l'insorgere di posizioni debitorie connesse al recupero delle somme indebitamente percepite, la cui gestione consiste di una serie di attività amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale, il cui dettaglio è contenuto nella Circolare UM n. 36 del 7/11/2008.

In questo caso vengono applicati i regolamenti comunitari, la normativa nazionale, D.M 30125 del 22.12.2009, nonché le delibere di Giunta regionale n. 1543 del 5.10.2009 così come modificata, per la misura 1.1.2., dalla DGR 21.12.2009, n.2149 e n.1581 del 17/11/2008 e il decreto di revoca viene adottato dal Dirigente responsabile di misura.

Recesso e trasferimento degli impegni

10.2. Recesso dagli impegni assunti

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La richiesta di recesso (legata al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi) deve essere inoltrata formalmente alla struttura organizzativa dell'Amministrazione competente, fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui



il beneficiario è in grado di provvedervi.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, di seguito definiti, il recesso anticipato, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto ed il recupero, anch'esso totale o parziale, delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

I PSR, o le relative disposizioni attuative, fissano il limite massimo entro il quale è possibile il recesso parziale dagli impegni assunti (valutato in termini fisici e/o finanziari), in assenza di cause di forza maggiore sulla singola misura e/o azione e/o tipologia d'intervento. Oltre tale percentuale di riduzione, il recesso diviene automaticamente totale sulla singola misura e/o azione e/o tipologia d'intervento.

In caso di recesso parziale il beneficiario dovrà mantenere gli impegni sulla parte di azienda ancora assoggettata ad impegno e l'aiuto sarà erogato in modo proporzionale.

Il recesso parziale non è consentito nei confronti di obblighi o elementi di priorità che condizionano l'ammissibilità o meno al premio di un beneficiario e non è consentito per le misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è esplicitamente fissato l'obbligo di assunzione dell'impegno sull'intera SAU aziendale.

E' possibile rinunciare al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario quando, fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, possono essere riconosciute, in particolare, le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo".

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto al responsabile del procedimento entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, tale termine, ai sensi dell'articolo 33 paragrafo 2 del Reg. 963/03, può essere prorogato di venti giorni lavorativi, purché tale possibilità sia prevista nel documento di programmazione. Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la sopra citata comunicazione indica che "devono essere incontestabili".

Nei citati casi di forza maggiore l'agricoltore non è tenuto a restituire quanto percepito a titolo di aiuto o di premio e non vi è l'applicazione di alcuna sanzione.

In caso di recesso a seguito di cessazione totale dell'attività agricola se il beneficiario ha già rispettato una parte consistente del proprio impegno (almeno il 60 % del tempo per le misure che prevedono impegni pluriennali, se non diversamente previsto dai vari PSR) non si procederà al recupero dei contributi già erogati.

In caso contrario si procederà al recupero dei contributi già erogati, maggiorati degli interessi legali.

Tale norma non si applica alle misure riguardanti interventi strutturali ed infrastrutturali e alla misura 112.

Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente la cessazione della attività agricola alla Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal momento della cessazione di attività. In caso contrario si procederà al recupero dei contributi già erogati, maggiorati degli interessi legali.

Si precisa inoltre che:

- per cause di forza maggiore s'intendono impedimenti imprevedibili ed indipendenti dalla volontà del beneficiario e che le difficoltà economiche non costituiscono cause di forza maggiore.



- per recesso o rinuncia s'intende la rinuncia volontaria ad un impegno assunto in riferimento ad una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo.

10.3. Trasferimento degli impegni assunti o cambio del beneficiario

In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua.

E' escluso il trasferimento per la misura 112, in quanto incompatibile con i requisiti richiesti dal bando.

Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva si individuano le seguenti due situazioni:

- inadempienza imputabile al soggetto subentrante: il subentrante è tenuto a restituire il contributo già erogato, anche per il periodo già trascorso;
- inadempienza, rilevata dopo il cambio del beneficiario, imputabile al soggetto cedente: il cedente è tenuto a restituire il contributo erogato.

Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute alla Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.

In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda risulta interessata da operazioni di ricomposizione fondiaria o da altri interventi pubblici di riassetto fondiario, gli impegni assunti dovranno essere adattati, per il periodo rimanente, alla nuova realtà aziendale. Se ciò non fosse possibile, l'impegno termina senza alcun recupero delle somme già erogate.

11. ATTIVITA' ISTRUTTORIA DEL CCM

IL CCM, svolge, anche nell'ambito della domanda di pagamento, funzioni istruttorie nei confronti di tutte le domande che prevedono una spesa complessiva superiore a 700.000,00€.

In questo caso la check-list verrà chiusa dall'istruttore solo dopo la decisione del CCM contenuta in un apposito verbale.

Possono essere sottoposte all'esame del CCM, su richiesta del responsabile provinciale, anche le domande di importo inferiore alla soglia sopra indicata, in quanto ritenute particolarmente complesse.

In prossimità della scadenza del termine per l'effettuazione della istruttoria di pagamento, il dirigente di misura ed il dirigente della struttura decentrata competente possono avocare a sé le istruttorie non concluse in ragione di eccezionale complessità.

L'attività istruttoria del CCM si svolge secondo le modalità contenute nel Manuale delle procedure dell'ADG e nel Manuale delle procedure specifiche per asse e per misura (DDS 68/S10 del 25.2.2010).



12. RIESAME E RICORSI

IL CCM funge da organo di riesame avverso l'esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativo alla richiesta di variante, alla richiesta di SAL e di SALDO

La richiesta di riesame inoltrata entro il termine perentorio indicato nella comunicazione verrà esaminata dal CCM entro i quindici giorni dalla ricezione delle osservazioni secondo le modalità contenute nel Manuale delle procedure dell'ADG e nel Manuale delle procedure specifiche per asse e per misura (DDS 68/S10 del 25.2.2010)

Il provvedimento definitivo può essere impugnato mediante

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione .
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

SCHEMA DELLE PROCEDURE:

		t. massimo	30 gg variante /15 gg adeguamenti tecnici	15 gg	90 gg	SOGGETTI				
						ATTIVITÀ	Istruttori (su assegnazione)	Responsabile provinciale	Responsabile regionale	Il dirigente con funzioni di ADG
Presentazione domanda di Variante/Adeguamento tecnico progettuale	controlli amministrativi	controllo documentale (check list)	Formulazione e trasmissione eventuale documentazione integrativa	X						
			Firma richieste di eventuale documentazione integrativa		X					
		visita in situ - sopralluogo (verbale)	Visita in azienda (eventuale) per verificare la corrispondenza della relazione inoltrata	X						
			Comunicazione al beneficiario esito dell'istruttoria effettuata sulle richieste di variante progettuale/adeguamento tecnico				X			
	Trasmissione al CCM richieste di riesame (eventuale)				X					
	Erogazione dell'aiuto: Domanda (di pagamento) di anticipo	controllo amministrativo (check list)	verifica presenza della documentazione prescritta	X						
			verifica adeguatezza e completezza della documentazione prodotta	X						
			Formulazione e trasmissione eventuale documentazione integrativa	X						
			Firma richieste di eventuale documentazione integrativa		X					
		Comunicazione al beneficiario esito dell'istruttoria effettuata				X				
Formazione del lotto di revisione				X						
Proposta di liquidazione con elenco provinciale di pagamento				X						
Formazione elenco regionale di pagamento					X					
Adozione provvedimento di autorizzazione (decreto)						X				
Erogazione dell'aiuto: Domanda (di pagamento) di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)	controlli amministrativi	controllo documentale (check list)	verifica presenza della documentazione prescritta dal bando	X						
			verifica adeguatezza e completezza della documentazione prodotta	X						
			Formulazione e trasmissione eventuale documentazione integrativa	X						
			Firma richieste di eventuale documentazione integrativa		X					
		Predisposizione al controllo*			X					
		visita in situ - sopralluogo (verbale SAL)	Eventuale visita aziendale	X						
	Comunicazione al beneficiario esito dell'istruttoria effettuata				X					
	Trasmissione al CCM richieste di riesame (eventuale) della domanda (di pagamento) di acconto su SAL				X					



90 gg

	Formazione del lotto di revisione			X		
	Proposta di liquidazione con elenco provinciale di pagamento			X		
	Formazione elenco regionale di pagamento				X	
	Adozione provvedimento di autorizzazione (decreto)					X
Erogazione dell'aiuto: Domanda (di pagamento) di saldo finale	controlli amministrativi	controllo documentale (check list)	verifica presenza della documentazione prescritta	X		
			verifica adeguatezza e completezza della documentazione prodotta	X		
			Formulazione e trasmissione eventuale documentazione integrativa	X		
			Firma richieste di eventuale documentazione integrativa		X	
		Predisposizione al controllo*		X		
		visita in situ - sopralluogo (verbale accertamento finale)	Visita aziendale	X		
	Elaborazione piano investimenti finali		X			
	Comunicazione al beneficiario esito dell'istruttoria effettuata			X		
	Trasmissione al CCM richieste di riesame (eventuale) della domanda (di pagamento) di saldo finale			X		
	Formazione del lotto di revisione			X		
	Proposta di liquidazione con elenco provinciale di pagamento			X		
	Formazione elenco regionale di pagamento				X	
Adozione provvedimento di autorizzazione (decreto)					X	

* a seguito di tale operazione viene progressivamente formato l'elenco delle domande dalle quali estrarre periodicamente i campioni per il controllo in loco

ck